



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

N. 175 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Art. 28, co. 1, L.R. 7/2004 ss.mm.ii. e art. 4, comma 1, L.R. n. 6/2007 – Quantificazione unità di personale delle strutture a supporto degli Organi di cui all'art. 9, co. 4, L.R. n. 18/1974 ss.mm.ii..

L'anno **2018**, addì 11 del mese di Luglio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

Presidente del Consiglio : Mario Cosimo LOIZZO
Vice Presidente del Consiglio : Giuseppe LONGO
" " " : Giacomo Diego GATTA
Consigliere Segretario : Giuseppe TURCO
" " " : Luigi MORGANTE

PRES.	ASS.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

- Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
- Assiste il Segretario generale del Consiglio, Avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario Generale del Consiglio Regionale e dal Dirigente della Sezione Risorse Umane riferisce quanto segue:

L'Ufficio di Presidenza ha intrapreso, sin dall'inizio della presente legislatura, un percorso inteso a ridefinire gli assetti organizzativi delle strutture afferenti il Consiglio regionale della Puglia, con l'obiettivo di conformare l'agere degli organi politici e delle articolazioni amministrative dell'Assemblea legislativa regionale ad elevati *standard* di qualità, efficacia e trasparenza e di delineare un moderno ed efficiente modello di *governance*.

In tale ambito di azione si colloca la Deliberazione n. 27 dell'08 febbraio 2016, con cui:

- si è dato avvio alla concreta attuazione all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale, in osservanza della L.R. n. 7/2004, all'art. 23, per la parte relativa alla gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente in servizio presso il Consiglio Regionale;
- si è provveduto all'approvazione dell'Atto di Alta Organizzazione recante il Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia (d'ora innanzi Regolamento), successivamente approvato in via definitiva con Deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016;
- è stata demandata al Segretario Generale l'adozione dei conseguenti provvedimenti con l'intento di provvedere, direttamente con propri atti, a tutti gli interventi e procedure occorrenti per dare piena attuazione alle disposizioni statutarie e legislative poste a presidio delle funzioni e/o attività che dovranno essere direttamente gestite dal Consiglio Regionale sulla base delle linee programmatiche e di indirizzo generale di cui al medesimo provvedimento.

L'art. 3 del predetto Regolamento annovera espressamente, tra i criteri generali di organizzazione, la funzionalità e la piena rispondenza della struttura organizzativa rispetto alle esigenze degli organi assistiti, con periodica verifica ed eventuale revisione in relazione ai mutamenti delle esigenze degli organi e del quadro normativo.

La medesima disposizione prevede, altresì, l'articolazione della struttura organizzativa per ambiti funzionali omogenei e prescrive che sia garantita una dimensione adeguata alle singole unità organizzative, evitando duplicazioni, sovrapposizioni o frammentazioni.

Il richiamato Regolamento, di cui questo Consiglio Regionale si è dotato, risulta attuativo di una serie di disposizioni cardine dell'ordinamento normativo regionale:

- a) il citato art. 23 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L.R. 12 maggio 2004, n.7;
- b) l'art. 59 della L. r. 1/2004 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia*", sulla base del quale la struttura organizzativa del Consiglio regionale è disciplinata con atto dell'Ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio;

c) la L.R. 21 marzo 2007, n. 6, recante "*Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale*".

La succitata legge regionale n. 6/2007, in ossequio alla norma statutaria pure richiamata reca, fra l'altro, puntuali disposizioni concernenti:

- l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale;
- l'istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale, distinto da quello della Giunta regionale;
- la definizione delle competenze in materia di organizzazione poste in capo all'Ufficio di Presidenza;
- la definizione dei compiti del Segretario Generale, organo di vertice e coordinamento della struttura.

La suddetta L.R. rappresenta – pertanto – il *corpus* normativo cardine in relazione agli aspetti afferenti l'organizzazione delle strutture del Consiglio Regionale.

Per quanto attiene alle specifiche competenze rimesse all'Ufficio di Presidenza in materia di organizzazione si richiama, *in primis*, l'art. 28 dello Statuto della Regione Puglia, a mente del quale al medesimo compete regolare l'organizzazione delle strutture consiliari e del personale e disciplinare lo stato giuridico e il trattamento economico del personale secondo quanto previsto dall'articolo 23.

L'art. 4 della L.R. 6/2007, pone in capo all'Ufficio di Presidenza l'adozione dei provvedimenti relativi all'assetto organizzativo del Consiglio regionale di competenza dell'organo politico e l'assegnazione delle relative risorse, cui provvedere mediante approvazione di un apposito atto di organizzazione.

L'art. 4 del citato Regolamento, nel porre in capo all'Ufficio di Presidenza le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, sancisce che le stesse sono esercitate attraverso la periodica definizione di obiettivi, priorità e direttive generali, nonché attraverso la quantificazione delle risorse da destinare alle diverse finalità ed unità organizzative.

Le norme transitorie e di rinvio contenute nell'art. 12 della citata L. r. 6/2007 chiariscono inoltre, al comma 3, che sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con la presente legge.

A tale articolato sistema di norme si giustappone il dettato dell'art. 9 (Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano) della L.R. 25 marzo 1974, n. 18, recante *Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia, dapprima*, sostituito dalla L.R. n. 7/94, articolo unico, e successivamente modificato dalla L.R. n. 1/2016, art. 35, c. 6.

Detta disposizione, nell'ambito del quadro normativo *pro-tempore* vigente, contiene alcune previsioni in merito al numero e alle modalità di scelta dei dipendenti facenti parte delle segreterie

particolari del Presidente e dei vice Presidenti del Consiglio, dei Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio, nonché dei Presidenti della Commissioni consiliari e del Presidente del Comitato per il Piano.

In seguito all'entrata in vigore dello Statuto della Regione Puglia, di cui alla richiamata L.R. n. 7/2004, la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 28 luglio 2004, è intervenuta in materia di organizzazione delle strutture consiliari quantificando il numero di componenti delle segreterie particolari di ciascun consigliere Segretario.

Il richiamato art. 35 della L. r. 15 febbraio 2016, n. 1, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016)*, ha successivamente modificato il dettato del citato art. 9 della L.R. n. 18/1974, introducendo disposizioni più puntuali e dettagliate in ordine alla scelta del Segretario particolare del Presidente del Consiglio.

Il Comitato per il Piano, espressamente annoverato fra gli Organi di cui al predetto art. 9, è stato istituito dalla L.R. 25 luglio 1979, n. 44, recante *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 - Procedure ed organi della programmazione*.

I componenti dell'organismo in parola risultavano essere (art. 4) il Presidente, i Presidenti delle Commissioni consiliari, l'Assessore alla programmazione e un assessore per ciascun dipartimento designato dalla Giunta nonché dai Capigruppo o loro delegati.

Successivamente la L.R. 17 dicembre 2001, n. 35, all'art. 1, ha abrogato gli artt. 3, 4 e 5 della L. r. 44/1979 sopprimendo, di fatto, il Comitato per il Piano.

L'attuale formulazione dell'art. 9 della L.R. 18/1974 risulta, pertanto, alla luce di un'interpretazione sistematica, non coerente con il quadro normativo vigente, con particolare riguardo alle disposizioni nazionali *medio tempore* intervenute a disciplinare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (artt. 2, 4 e 6 del d.lgs. 165/2001) e con le norme di legge regionale nel tempo succedutesi, nonché con le disposizioni e gli atti di organizzazione adottati sulla base delle stesse, che hanno definito l'assetto delle strutture afferenti il Consiglio regionale ed hanno – altresì – delineato ed esercitato le competenza in materia di organizzazione dell'Ufficio di Presidenza, in quanto titolare della funzione di indirizzo politico-amministrativo.

La norma di legge regionale da ultimo richiamata, peraltro, è stata adottata nella vigenza di un rapporto di lavoro non originato da un contratto ma da un provvedimento amministrativo di nomina, per essere interamente disciplinato da leggi e regolamenti, la cui gestione, peraltro, avveniva esclusivamente mediante atti amministrativi.

Alla luce di quanto sin qui chiarito, in considerazione delle vigenti norme di legge nazionale e regionale in materia di organizzazione, dell'efficacia della disposizioni di cui alla L.R. n. 6/2007 e degli atti organizzativi nel tempo adottati dall'Ufficio di Presidenza, con il presente provvedimento, nell'esercizio delle funzioni e delle competenze attribuite all'Ufficio di Presidenza dai richiamati art. 28 dello Statuto della Regione Puglia, art. 4 della L.R. n. 6/2007 e art. 4 del Regolamento di

Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, si procede ad articolare l'assegnazione delle unità di personale in dotazione alle strutture a supporto degli Organi di cui all'art. 9, co. 4, della L.R. n. 18/1974 ss.mm.ii., con invarianza della quantificazione delle unità di personale individuate dalla disposizione di legge regionale da ultimo richiamata.

In particolare, si sottopone ad approvazione la seguente dotazione di unità di personale, che risulta rispondente, secondo i criteri generali di organizzazione cui all'art. 3 del Regolamento approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39/2016, alla funzionalità e alle attività dell'Ufficio di Presidenza, come declinate dalle intervenute modifiche legislative in relazione ai compiti assegnati dalla Statuto regionale, dalla L.r. n. 6/2007 e dal Regolamento interno del Consiglio regionale:

- ✓ Per il Presidente del Consiglio regionale n. 5 componenti della segreteria particolare oltre il segretario particolare,
- ✓ per i Vice presidenti n. 3 componenti della segreteria particolare oltre il segretario particolare,
- ✓ per i Consiglieri segretari n. 2 componenti della segreteria particolare oltre il segretario particolare.
- ✓ Per i Presidenti di Commissione n. 1 componente della segreteria particolare oltre il segretario particolare.

Tanto premesso il Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dell'art. 4 della L.R. 6/2007 e dell'art. 4 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

Visto l'art. 59 della L.r. n. 1 del 7/02/2004;

Vista la L. r. n. 7 del 12/05/2004;

Vista la L. r. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;

Visto l'Atto di Alta Organizzazione recante il Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, approvato con Deliberazione n. 39/2016;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;

All'unanimità

DELIBERA


Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di definire, nell'esercizio delle funzioni e delle competenze attribuite dall'art. 28 dello Statuto della Regione Puglia, dall'art. 4 della L.R. n. 6/2007 e dall'art. 4 del Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale della Puglia, vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2004 e ferma restando la dotazione delle risorse umane attualmente assegnate, la quantificazione delle unità di personale delle strutture a supporto degli Organi di cui all'art. 9, co. 4, della L.R. n. 18/1974 ss.mm.ii., con invarianza del complessivo limite numerico individuato dalla medesima norma, secondo quanto di seguito riportato:
 - Per il Presidente del Consiglio regionale n. 5 componenti della segreteria particolare oltre il segretario particolare,
 - per i Vice-Presidenti n. 3 componenti della segreteria particolare oltre il segretario particolare,
 - per i Consiglieri Segretari n. 2 componenti della segreteria particolare oltre il segretario particolare.
 - Per i Presidenti di Commissione n. 1 componente della segreteria particolare oltre il segretario particolare.
- 2) Dare atto che, per il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale, trova applicazione l'art. 35 della L. r. 15 febbraio 2016, n. 1, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della Regione Puglia"* (Legge di stabilità regionale 2016);
- 3) Di dare atto che l'assegnazione delle singole unità di personale alle strutture sopra individuate, nell'ambito della quantificazione complessiva determinata con il presente provvedimento, avviene, secondo la procedura in uso, previa approvazione/disposizione

dell'Ufficio di Presidenza su comunicazione/richiesta dell'Organo interessato, trasmessa alle competenti strutture del Consiglio Regionale e, per il tramite delle stesse, alle competenti strutture della Giunta Regionale, in caso di personale proveniente dalle suddette strutture, per i consequenziali adempimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Domenica Gattulli



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mario Cosimo Loizzo



Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e secondo le direttive dell'Ufficio di Presidenza e che il presente provvedimento, dalle stesse predisposto, è conforme alle risultanze istruttorie.


Il Dirigente della Sezione Risorse Umane

Dott.ssa Angelica Brandi



Il Segretario Generale

Avv. Domenica Gattulli



7 